



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO AL DECRETO N. 5160/DEC/12 del 17/10/2022

Misure regolamentari e prescrizioni relative al Piano di gestione del SIC ITB012213 "Grotta de Su Coloru"

Misure regolamentari – Intervento RE1 "Regolamentazione degli usi e attività nel sito".

Art. 1 Tutela del sito:

- 1) È vietato realizzare strutture turistiche all'interno della grotta. Il divieto comprende le manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, allestimento di presepi etc).
- 2) È vietato l'accesso alla grotta dal 15 novembre al 31 marzo (periodo di letargo invernale) e dal 1 maggio al 30 agosto (periodo riproduttivo), fatte salve eventuali situazioni avverse che richiedano di estendere il divieto. In tale periodo sono ammesse deroghe per svolgere le operazioni di monitoraggio della chiroterofauna e per motivi di studio dell'ambiente ipogeo. Tali attività devono comunque essere preventivamente autorizzate.
- 3) È vietata la realizzazione di impianti che illuminino, anche indirettamente, l'interno o gli ingressi della grotta.
- 4) È vietato sostare, illuminare direttamente, fotografare e produrre rumori in prossimità dei pipistrelli svernanti e in riproduzione.
- 5) È obbligatoria la chiusura dei cancelli d'ingresso alla grotta per tutto il periodo tra il 15 novembre e il 31 marzo e dal 1 maggio al 30 agosto.
- 6) Nei periodi di divieto di cui al comma 2 l'accesso alle cavità è consentito unicamente a ricercatori coinvolti nello svolgimento di attività di ricerca scientifica autorizzata dall'Ente Gestore. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente Gestore solo a seguito della presentazione di un progetto nel quale siano specificati: caratteristiche delle attività da svolgere, obiettivi del progetto e i motivi che rendono indifferibile l'accesso ai mesi in cui la grotta è aperta.
- 7) Allo scopo di escludere l'accesso antropico e al fine di garantire la possibilità di transito per i chiroterri, l'ingresso superiore dovrà essere dotato di chiusura a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di 50 centimetri). L'accesso dall'ingresso inferiore, che è quello da cui



ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DECRETO N.

passano i pipistrelli in entrata e in uscita, dovrà invece essere dotato di un cancello che abbia uno spazio superiore libero di 60 cm di altezza per consentire il passaggio della specie *Miniopterus schreibersii*, che non è in grado di passare in volo attraverso le sbarre. In tal caso le sbarre devono essere verticali onde evitare lo scavalco da parte delle persone e il cancello dovrà essere installato più all'interno a circa 50 m dall'ingresso. L'ente gestore, qualora la tutela del sito lo richiedesse, può disporre la recinzione dell'area che ospita gli accessi, in luogo della chiusura degli stessi.

8) È vietato intervenire sulla destinazione d'uso delle cavità naturali determinando mortalità o abbandono dei siti da parte dei chirotteri.

9) È vietata l'alterazione delle condizioni microclimatiche delle cavità naturali tramite apertura di setti o rami ostruiti, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte etc; sono fatti salvi gli interventi esplicitamente volti alla conservazione dei chirotteri.

10) È vietata l'alterazione dei substrati (pavimenti, pareti e volte) della grotta.

11) È vietata la cementificazione e, in generale, ogni intervento che determini scomparsa di anfratti in cui possono rifugiarsi gli esemplari all'interno delle cavità.

12) È vietata la chiusura degli accessi della grotta, che ospita i chirotteri durante l'anno, con soluzioni che impediscano od ostacolino significativamente il transito dei chirotteri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali o griglie a maglia fitta che non lascino nemmeno nella parte più elevata 60 cm per il passaggio in volo dei chirotteri.

Art. 2 Tutela della specie

1) Tutte le specie di chirotteri appartengono alla fauna di "interesse comunitario" e devono essere protette in maniera rigorosa (art. 2 della L. 157/1992; all. II e III della Convenzione di Berna, resa esecutiva con la L. 503/1981; all. II della Convenzione di Bonn, resa esecutiva con la L. 42/1983; all. B e D del D.P.R. 357/1997; Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei, reso esecutivo con la L. 104/2005).

2) Lo stato di conservazione dei chirotteri è oggetto di monitoraggio sull'intero territorio nazionale e comunitario (artt. 7 e 8 del D.P.R. 357/1997 - 120/2003).

3) È vietata l'uccisione di esemplari, sanzionabile penalmente (art. 30 della L. 157/1992).

4) È vietato arrecare disturbo agli esemplari, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e durante l'ibernazione; i loro siti di riproduzione o di riposo non devono venir danneggiati, né distrutti (art. 6, cap. III della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/1997; art. III dell'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei).



ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DECRETO N.

5) Sono vietate interferenze gravi a carico della chiroterofauna, sanzionabili con riferimento alla normativa sul danno ambientale (Direttiva 2004/35/CE; parte VI Decreto Legislativo 152/2006).

6) L'abbattimento, la cattura e la detenzione di esemplari sono sanzionati penalmente con l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da 774,00 euro a 2065,00 euro. (Art. 30, comma 1, lett. b, L. 157/1992.). A tali disposizioni, che riguardano tutta la fauna particolarmente protetta, possono essere concesse deroghe in rapporto a motivazioni di interesse pubblico quali: studio e ricerca scientifica, conservazione, tutela del patrimonio agro-zootecnico-forestale e ittico, tutela del patrimonio storico-artistico, salute e sicurezza. Al lato pratico, nel caso dei chiroterri, vengono concesse deroghe per la cattura, per fini motivati di studio e seguita dalla liberazione degli esemplari. Trattandosi di specie d'interesse comunitario, l'istanza per la deroga dev'essere presentata al Ministero della Transizione Ecologica, all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Art. 3 Fruizione del sito:

1) L'accesso per i visitatori della grotta è consentito solamente nei periodi 1/30 aprile e 1 settembre/15 novembre; tuttavia con accompagnamento di una persona incaricata o nominata dal Comitato di Gestione, previsto nel Piano, che ha seguito una formazione specifica per la Grotta de Su Coloru, si può consentire l'accesso anche nei periodi di divieto alle sole parti iniziali della grotta e a piccoli gruppi di persone, preservando così le zone centrali dove stazionano i pipistrelli.

2) È obbligatoria la registrazione dei visitatori presso il soggetto (Comune di Laerru) delegato dall'Ente gestore, dopo aver concordato la data e l'ora della visita.

3) È obbligatoria la sottoscrizione di un modulo in cui i visitatori dichiarano di possedere l'attrezzatura idonea alla visita e di assumersi la responsabilità per i rischi che la visita autoguidata della grotta comporta.

4) È obbligatoria la presa in consegna e custodia, da parte del capo-comitiva, delle chiavi del cancello di ingresso alla grotta. Il capo-comitiva assume l'impegno di restituirle al rientro dalla visita (previo deposito di un documento d'identità).

5) Durante i censimenti dei chiroterri, gli operatori ammessi dovranno essere nel minor numero possibile.

6) In situazioni particolari, legate alla presenza stagionale dei chiroterri, l'Ente gestore, al fine di tutelare eventuali contingenti significativi di individui di chiroterri ancora presenti, può disporre l'estensione del periodo di chiusura della grotta.

7) È obbligatoria la regolamentazione della fruizione e la programmazione delle visite di gruppo che preveda un numero massimo di visitatori ammissibili, attraverso l'approvazione di un regolamento di fruizione.



ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DECRETO N.

- 8) È obbligatorio l'accreditamento di accompagnatori, formati dall'Ente gestore, in grado di fornire un supporto informativo qualificato e una fruizione rispettosa e sicura dell'ambiente ipogeo.
- 9) È obbligatorio il posizionamento di un rilevatore passivo per poter monitorare gli ingressi nella grotta e predisporre un adeguato sistema di videosorveglianza all'ingresso della grotta.
- 10) È obbligatorio effettuare gli eventuali interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti sotterranei se troppo sviluppata e d'ostacolo al passaggio dei pipistrelli.

Prescrizioni derivanti dalle condizioni e raccomandazioni di cui alla Determinazione del Servizio valutazioni ambientali (SVA) prot. n. 6570 Rep. 145 del 26/03/2020, relative alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,

- l'intervento IA1 - *Protezione e recupero del sistema interno ed esterno alla grotta*, deve essere assoggettato alla preliminare procedura di *Valutazione di incidenza ambientale* di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. Per lo stesso intervento, inoltre, si prevede quanto segue:
 - > con riferimento agli interventi previsti all'interno della cavità si dovrà prestare attenzione ad evitare alterazioni sia della circolazione d'aria, sia l'idrodinamicità della grotta al fine di tutelare lo scorrimento del corpo idrico che fuoriesce dall'ingresso inferiore;
 - > si dovrà calendarizzare la realizzazione degli interventi di installazione e manutenzione delle strutture preferibilmente nel mese di aprile o in quello di settembre;
 - > per la realizzazione dei cancelli si dovrà privilegiare acciaio, con diametro minimo, purché sufficiente a non permettere l'accesso. Per quanto riguarda l'installazione, si dovrà privilegiare l'utilizzo di tasselli a scomparsa;
 - > per la pulizia delle scritte sulle pareti si dovrà evitare l'utilizzo di solventi che possano rilasciare gas tossici o residui chimici;
 - > in relazione ai proposti abbeveratoi, si dovrà privilegiare valutare la possibilità di realizzare piccoli stagni recintati che consentano lo sviluppo dell'entomofauna. Si dovrà, inoltre, monitorare la qualità dell'acqua da utilizzare per l'approvvigionamento;
- al fine di evitare che le proposte azioni finalizzate alle esigenze di tutela degli habitat e delle specie presenti nel SIC contrastino con quelle di fruizione dei siti archeologici di *Su Coloru* e *Sa Coa de Sa Multa*, nella definizione del quadro di gestione proposto si dovrà tenere conto di quanto già previsto dal progetto presentato dallo stesso Comune di Laerru nel 2014, denominato "*Interventi di restauro e valorizzazione, messa in sicurezza e accessibilità dei siti di Su Coloru e Sa Coa de Sa Multa*", finalizzato alla messa in sicurezza del sito con l'intento di renderlo accessibile agli studiosi e al pubblico;



ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DECRETO N.

- fatto salvo che l'autorizzazione di eventuali opere interferenti con il regime delle acque pubbliche è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Servizio del Genio Civile, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. 523/1904, dovrà essere valutata l'opportunità di integrare i previsti interventi di regolamentazione con specifici riferimenti alle disposizioni normative di cui al R.D. 523/1904, (art. 93 e prescrizioni di cui all'art. 96, a tutela di eventuali corpi idrici superficiali ricompresi nel territorio oggetto di pianificazione);
- l'autorizzazione di interventi che dovessero ricadere all'interno di aree perimetrate come a pericolosità idraulica nella cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), del Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (PSFF) o individuate nelle nuove perimetrazioni di maggior dettaglio eventualmente predisposte dal Comune di Laerru, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 delle N.A. del PAI, è subordinata all'approvazione, da parte degli uffici competenti in materia secondo le disposizioni regionali vigenti, di appositi studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui agli articoli 24 e 25 delle N.A. del PAI.